

## Oggetto: tirocinio dei geometri

Ci è stato richiesto un parere legale in merito alla disposizione che attualmente regola il tirocinio dei geometri in relazione allo svolgimento di detta attività soltanto presso gli studi di geometra, ingegnere civile o architetto. In particolare si contesta che suddetta disposizione – specificatamente dell'art. 2 della L. 7.3.1985, n. 75 (Modifiche all'ordinamento della professione dei Geometri) – non tiene conto di quanto introdotto dalla nuova legge 10 febbraio 1992, n. 152 concernente modifiche ed integrazioni all'Ordinamento della professione di dottore agronomo e dottore forestale.

Infatti, la suddetta legge all'art. 2, lett. cc) attribuisce alla categoria in parola tutte le competenze proprie del geometra, in specie *“quelle richiamate nell'art. 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m), n) dell'articolo 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929 e quelle di cui all'articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229 ed agli articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086”*.

Precisamente l'art. 19 (Regolamento della professione Geometra) dispone che *“la divisione dei fondi rustici e le attribuzioni indicate nelle lettere b), e), q), h), i), l), o), dell'art. 16 sono comuni ai dottori in scienze agrarie. La funzione peritale ed arbitramentale, di cui alla lettera p) del medesimo articolo, è comune ai dottori in scienze agrarie (...)”*. Dunque, sono comuni alle categorie di dottore agronomo e dottore forestale e di geometra le *“b) operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, (...), di strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo; e) stima di aree e di fondi rustici, (...); stima dei danni prodotti ai fondi rustici dalla grandine o dagli incendi, e valutazione di danni colonici a culture erbacee, legnose, da frutto, da foglia e da bosco; q) mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie nei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti; h) funzioni contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie; i) curatele di piccole e medie aziende agrarie, (...); l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, (...) nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali, lavori d'irrigazione e di bonifica, (...); o) misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali sopra specificate”* (ex art. 16).

Così come sono comuni alle suddette categorie in questione, ex art. 19 L. 152/92 – come sopra ricordato – anche le *“a) operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di confini; operazioni catastali ed estimi relativi; d) misura e divisione di aree urbane e di modeste costruzioni civili; f) stima, (...) di aree urbane e di modeste costruzioni civili; m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili; n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lettera m)”* (ex art. 16).

Come si evince dalle norme richiamate, la quantità e qualità di attività *in comune* tra le due categorie professionali potrebbero in teoria giustificare la possibilità che il periodo di pratica del geometra possa essere svolto *anche* presso un professionista iscritto all'ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali.

Ne deriva, quindi, che solo un intervento legislativo sull'ordinamento professionale dei Geometri, potrebbe, eventualmente legittimare tale possibilità, intervento che

difficilmente può trovare accoglimento se non promosso dall'ordine professionale di riferimento.

Si fa comunque presente che è attualmente allo studio del MIUR un decreto di regolamentazione degli esami di Stato che dovrebbe contenere anche nuove norme per il tirocinio presso gli studi professionali.

Il Responsabile del servizio legale  
Il Vicepresidente  
Sandro Castelli